



COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER LA
CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/04/2013

INDICE

1. Oggetto e finalità.....	pag. 3
2. Funzioni.....	pag. 3
3. Luogo della celebrazione.....	pag. 3
4. Giorni e orario di celebrazione.....	pag. 3
5. Organizzazione del servizio.....	pag. 4
6. Matrimonio con l'ausilio di un interprete.....	pag. 5
7. Matrimonio su delega.....	pag. 5
8. Formalità preliminari alla celebrazione.....	pag. 6
9. Danni e responsabilità.....	pag. 6
10. Casi non previsti dal presente regolamento.....	pag. 6
11. Entrata in vigore.....	pag. 6

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento dell'ordinamento dello Stato Civile (approvato con D.P.R. 3/11/2000, n. 396).

ARTICOLO 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ARTICOLO 3

Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale, e più precisamente:
 - a. Nel locale adibito a sala consiliare;
 - b. Nel locale adibito ad ufficio del Sindaco;
 - c. In altro locale appositamente adibito a tale uso ed individuato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile.

ARTICOLO 4

Giorni e orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria dal lunedì al venerdì negli orari di apertura dell'ufficio dello Stato Civile.
2. La celebrazione richiesta nei giorni dal lunedì al sabato in orari diversi da quelli di apertura dell'ufficio dello Stato Civile è subordinata alla disponibilità del Sindaco o di un suo delegato alla celebrazione.
3. I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni:
 - a. Tutte le domeniche;
 - b. 1 e 6 gennaio;
 - c. Il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo;

- d. 25 aprile;
- e. 1° maggio;
- f. 2 giugno;
- g. 15 agosto;
- h. 8 settembre;
- i. 1 e 2 novembre;
- j. 8, 25, 26 e 31 dicembre.

ARTICOLO 5

Organizzazione del servizio

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile e di utilizzo delle sale a ciò adibite va presentata almeno 60 giorni prima della data fissata, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al Sindaco, secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco.
2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Qualora le pubblicazioni non dovessero avvenire nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente, ferma restando la possibilità di fissare un'altra data previa verifica della disponibilità della sala e del Sindaco o suo delegato.
3. Una volta accertata la disponibilità dei locali, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo, se dovuto, presso la tesoreria comunale ed esibire all'ufficio dello Stato Civile la relativa quietanza.
4. Gli importi da versare saranno conformi al tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento, il cui aggiornamento potrà essere effettuato con deliberazione di Giunta Comunale.
5. L'ufficio dello Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, si occuperà di garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
6. Qualora il servizio richiesto non venga prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile esclusivamente al Comune, il Comune provvederà alla restituzione totale o parziale della somma eventualmente corrisposta.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio sia imputabile alle parti richiedenti, compreso il ritardo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, tale da comportare l'impossibilità di celebrare il matrimonio nella data precedentemente stabilita. In tal caso sarà comunque concesso agli interessati di differire la data del matrimonio senza ulteriore aggravio di spesa e previa verifica della disponibilità del locale e del Sindaco o di un suo delegato.

8. La sala consiliare, l'atrio, la scala e il corridoio di accesso alla sala stessa potranno essere arredati con addobbi a cura e spese degli sposi, purché venga garantito il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Nell'ufficio del Sindaco è ammesso solo il posizionamento di addobbi floreali. Non è consentito rimuovere, per la celebrazione del matrimonio, gli arredi e la strumentazione in esso presenti.
Gli addobbi apposti dai fruitori per la celebrazione del matrimonio debbono essere rimossi al termine dell'evento dai fruitori stessi.
9. Il Comune di Sarego si ritiene sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
10. Sono consentiti lo svolgimento di servizi fotografici/riprese con attrezzature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'effettuazione di esecuzioni musicali.
11. Il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro materiale non è ammesso prima, durante o dopo il rito all'interno della sede comunale, mentre è consentito dopo il rito nell'atrio esterno, purché i fruitori provvedano subito dopo la fine dei festeggiamenti a ripulire accuratamente.

ARTICOLO 6

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui almeno uno dei nubendi o dei testimoni sia cittadino straniero, deve dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrasse di non comprendere la lingua italiana, dovrà avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. Potrà fungere da interprete anche uno dei due testimoni.
2. L'interprete dovrà far pervenire all'ufficio dello Stato Civile, almeno 3 giorni prima della celebrazione del matrimonio, la propria disponibilità ad assumere l'incarico, su modulo conforme all'allegato C, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dichiarando la capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ARTICOLO 7

Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione all'ufficiale dello Stato Civile del comune di Sarego con anticipo di almeno 60 giorni, utilizzando il modulo di cui all'allegato B al presente regolamento. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

ARTICOLO 8
Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo, uno per la sposa), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.
2. Almeno 3 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio dello Stato Civile una fotocopia di un documento di identità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi d'urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare all'ufficio dello Stato Civile la variazione entro le ore 12 dell'ultimo giorno lavorativo precedente il matrimonio.

ARTICOLO 9
Danni e responsabilità

1. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi.
2. Il comune di Sarego non risponde di eventuali violazioni delle norme concernenti i diritti d'autore (S.I.A.E.).

ARTICOLO 10
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e alle norme statutarie del comune di Sarego.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali siano già state eseguite le pubblicazioni alla data di entrata in vigore.